

L'articolo 1 consente la consegna dei lavori entro giugno 2011, anche per quegli interventi per i quali è avviato il definanziamento automatico, senza che si sia ancora concluso il procedimento di revoca dell'impegno contabile.

Difatti, uno tra i principali obiettivi che la Regione Liguria intende perseguire è quello di concretizzare un adeguato sviluppo del sistema scolastico allo scopo di assicurare alle strutture edilizie uno sviluppo qualitativo e una collocazione nel territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

A tal fine, sono stati programmati e finanziati una serie di interventi relativi sia alla realizzazione di nuovi immobili da destinarsi alla funzione scolastica, localizzati nel territorio di Comuni per i quali la permanenza della scuola è di fondamentale importanza, sia all'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza.

Alcuni di questi interventi saranno revocati a fine 2010, poichè non hanno avviato per tempo i lavori a causa, tra l'altro, di adempimenti richiesti da sopravvenute leggi di settore.

L'interpretazione recata dall'articolo 2 si è resa necessaria a seguito del contenzioso attivato presso il giudice amministrativo da parte di alcune Aziende di trasporto pubblico, che contestano l'introduzione di tale strumento di monitoraggio.

L'articolo 3 illustra, nei commi 1 e 2, il rapporto tra la Regione ed il complesso degli enti afferenti alla Regione stessa (enti appartenenti al settore regionale allargato, enti strumentali e società controllate direttamente ed indirettamente), in ordine alla gestione dei beni facenti parte del patrimonio regionale, ai fini di una razionalizzazione della loro amministrazione.

I commi da 3 a 6 disciplinano le procedure per addivenire all'alienazione dei beni inclusi nel Piano delle alienazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Il comma 7 estende l'applicazione delle summenzionate procedure anche alle operazioni di permuta previste dall'articolo 19 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale).

L'articolo 4 reca l'abrogazione della norma che dispone la partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione SLALA.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore.

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010")

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010") le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2011"

Articolo 2

(Interpretazione autentica del paragrafo 4.2.5 della DCR 26/2009)

1. Il sistema di controllo previsto dalla DCR 26/2009 “Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), articolo 3, commi 2 e 3”, al paragrafo 4.2.5 “Il controllo di gestione”, è inteso quale sistema di monitoraggio sulla dimensione economica e di processo dei servizi di trasporto, nell’ambito dell’Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dalla l.r. 31/98.

Articolo 3

(Norme in materia di patrimonio regionale)

1. Al fine di razionalizzare l’amministrazione del patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione Liguria, la Giunta regionale stabilisce indirizzi in materia di acquisizione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare dei suddetti enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 e le società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione sono tenuti a comunicare annualmente alla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio i dati relativi ai beni del proprio patrimonio, secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell’alienazione dei beni inclusi nel Piano di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, 133, la stima è effettuata dagli uffici regionali, da enti strumentali della Regione, da società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, da Agenzie statali abilitate a tale funzione o da enti o istituti universitari. Allorquando lo richiedano ragioni di urgenza o di complessità della stima, la stessa può essere affidata ad un professionista privato, che redige apposita perizia giurata; il professionista è individuato in base alla normativa in materia di contratti pubblici.
4. Ad avvenuta entrata in vigore della legge regionale di bilancio enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni riportati nel Piano di cui al comma 3, per i quali è prevista l’alienazione e per i quali non sia ancora stata avviata l’asta pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, con contestuale impegno di partecipazione all’asta pubblica, avente validità non inferiore a 180 giorni, che deve essere sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 primo periodo entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della proposta medesima.
5. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 4 risulti congruo, il medesimo costituirà base d’asta ai fini dell’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle operazioni di permuta previste dall’articolo 19 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale).

Articolo 4

(Abrogazione di norme)

1. L’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) è abrogato.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.